

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

(approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 509 del 20 dicembre 1999, esaminata senza rilievi dal Comitato Regionale di controllo nella seduta del 29 dicembre 1999, prot. n. 6446/99)

Art. 1

Definizione del servizio di noleggio di autobus con conducente

1. Le funzioni amministrative comunali in materia di servizio di noleggio di autobus con conducente sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.

2. Il servizio di noleggio di autobus (veicolo per il trasporto di almeno 10 persone compreso il conducente) con conducente, si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso il vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

Art. 2

Normativa regolante il servizio

1. Il servizio per quanto non previsto nel presente regolamento, è disciplinato dalle seguenti normative:

a) Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

b) Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza";

c) articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;

d) articoli 19 e 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382";

e) articolo 8 del decreto legge 10 novembre 1978 n. 702 "Disposizioni in materia di finanza locale", convertito in legge 8 gennaio 1979 n. 3;

f) Decreto Ministeriale 3 ottobre 1979 "Norme per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale per la guida dei veicoli a motore ai sensi della legge 14 gennaio 1974 n. 62, e relativi programmi d'esame" e successive modificazioni;

g) legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale", Capo I;

h) Decreto Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio Europeo n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore trasporti nazionali e internazionali";

i) articolo 8 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

j) Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni;

k) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

l) articolo 665 del codice penale.

Art. 3

Commissione comunale

1. Per l'esame e i pareri sulle problematiche relative al servizio la Giunta nomina una commissione consultiva composta da:

- a) dirigente del servizio competente, con funzioni di Presidente;
- b) una persona designata dalle organizzazioni sindacali, di concerto fra loro, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e degli utenti del servizio;
- c) due esponenti designati dalle rappresentanze territoriali delle associazioni e federazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore noleggio di autobus con conducente;
- d) Comandante della Polizia municipale o appartenente al corpo dallo stesso delegato.

2. Esplica le funzioni di segretario della commissione un dipendente dell'ufficio comunale che si occupa dei trasporti.

3. La commissione, nella seduta d'insediamento, nomina un vice presidente.

Art. 4

Funzionamento della commissione

1. La commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno tre membri.

2. La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai membri cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza, da motivarsi, è sufficiente una comunicazione informale ventiquattro ore prima della data stabilita.

3. Le riunioni della commissione sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri.

4. Le votazioni sono palesi, a meno che un terzo dei membri presenti richieda la votazione segreta.

5. Qualora una deliberazione concerna interessi personali di uno o più membri, o di loro parenti o affini entro il quarto grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte alla votazione.

6. I pareri sono deliberati con i voti favorevoli della metà più uno dei componenti effettivi la commissione; in caso di parità prevale il voto del presidente. I dissenzienti possono chiedere di far constare nel verbale le loro considerazioni.

7. Della riunione il segretario redige un verbale che verrà successivamente sottoscritto dai membri presenti alla riunione alla quale il verbale stesso si riferisce.

Art. 5

Durata in carica e poteri della commissione

1. La commissione dura in carica cinque anni a far tempo dall'esecutività della deliberazione di nomina.

2. Il parere della commissione è obbligatorio in tutti i casi espressamente indicati nel presente regolamento, ma non vincolante per l'amministrazione comunale.

3. La commissione deve essere sentita su tutte le questioni riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento.

Art. 6

Principi per l'esercizio del servizio

1. Colui che esercita il servizio deve essere titolare di licenza comunale.

2. L'esercizio del servizio senza licenza è punito – ai sensi del combinato disposto degli articoli 106, comma 1, e 107 del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383 e degli articoli 16, 113 e 114 della legge 24 novembre 1981 n. 689 – con la sanzione amministrativa fino a £.1.000.000, conciliabile in via ordinaria col pagamento della somma di £.333.000. Qualora il responsabile persista nella condotta abusiva, si fa luogo, previa diffida, alle opportune misure coercitive mediante impiego della forza pubblica.

3. Le licenze sono rilasciate, attraverso bandi di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autobus e che possono gestirle in forma singola o associata. Nel caso di persona giuridica la licenza è intestata ad un legale rappresentante in possesso dell'idoneità professionale, così come definita dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, designato dalla società stessa. L'eventuale reintestazione a favore di altro legale rappresentante, designato in sostituzione del precedente, può avvenire in ogni momento su istanza sottoscritta da un legale rappresentante. Qualora si sia verificato l'ingresso di uno o più soci, la reintestazione a favore di questi non può avvenire prima che sia trascorso un anno.

4. In nessun caso possono essere fatti valere nei confronti del Comune statuizioni, deliberazioni ovvero limiti, patti, termini, anche stabiliti in atti costitutivi o statuti della società, volti a condizionare i rapporti tra il Comune e l'intestatario designato, ovvero a condizionare l'applicazione nei confronti di costui delle norme del presente regolamento; le inadempienze dell'intestatario verso gli altri soci e viceversa, non sono in alcun caso opponibili al Comune.

5. Le licenze non sono cedibili a nessun titolo, gratuito od oneroso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23; esse sono riferite a singoli autobus.

Art. 7

Numero e tipo delle autorizzazioni

1. Con riferimento alla classificazione dei veicoli di cui all'art. 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e alla finalità di assicurare la fruibilità del servizio, nel suo complesso, ai soggetti portatori di handicap, le licenze concedibili si distinguono come segue:

a) autobus della categoria M2 fino a 24 posti;

b) autobus della categoria M3 fino a 38 posti;

c) autobus della categoria M3 con oltre 38 posti;

d) autobus omologati per il trasporto, esclusivo o meno, di persone con ridotta capacità motoria.

2. Le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide e si intendono annoverate in uno dei quattro gruppi di cui al comma 1 a seconda delle caratteristiche dei veicoli cui sono correlate.

3. La Giunta determina il numero delle licenze concedibili sulla base dell'entità della popolazione del Comune e del numero e dell'importanza delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali, scolastiche e sociali che si svolgono nel Comune, nonché in funzione delle autorizzazioni regionali teoriche disponibili.

Art. 8

Figure giuridiche

1. Gli intestatari di licenza, al fine del libero esercizio della propria attività, e fermo restando il divieto di cui all'articolo 30, lettera a), possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- c) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente il servizio;
- d) associarsi in cooperativa di produzione e lavoro, intendendo come tale quella a proprietà collettiva, ovvero in cooperativa avente come finalità l'autotrasporto di persone, operante in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione.

Art. 9

Ingresso e recesso di soci

1. L'ingresso di uno o più soci non si configura come trasferimento della licenza, ai sensi dell'art. 23, a condizione che entro un anno non intervenga il recesso del socio che, prima del suddetto ingresso, sia stato unico possessore dell'idoneità professionale, di cui al decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448.

Art. 10

Pubblicità della disponibilità delle licenze

1. Quando, per decadenza, revoca o rinuncia dei precedenti intestatari, ovvero per aumento del numero di autorizzazioni, si rendano disponibili licenze, il dirigente del Servizio competente, su proposta della commissione, predispose apposito bando di concorso e relative forme di pubblicità da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale.

2. Nel bando devono essere precisati:

- a) il numero e il tipo delle autorizzazioni da assegnare, di cui all'articolo 7;
- b) le caratteristiche funzionali degli autoveicoli con allestimenti speciali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d);
- c) i requisiti e le condizioni necessari di cui all'articolo 11;
- d) i titoli preferenziali di cui all'articolo 12;

- 24; e) i requisiti che devono essere posseduti dai conducenti, di cui all'articolo
- f) le modalità e il termine per la presentazione delle domande.

Art. 11

Requisiti e condizioni necessarie per ottenere la licenza comunale

1. Sono requisiti necessari per partecipare alla gara di aggiudicazione di licenza:
 - a) la cittadinanza di uno degli Stati membri della C.E.E.;
 - b) il godimento dei diritti civili e politici;
 - c) l'idoneità morale, consistente in:
 - 1) non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi;
 - 2) non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - 3) non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
 - 4) non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare;
 - 5) non aver subito i procedimenti o i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;
 - 6) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
2. Nel caso di esercizio del servizio tramite impresa costituita in forma societaria i requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice, dagli amministratori per ogni altro tipo di società (società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società per azioni, cooperative, consorzi, ecc.).
3. Sono condizioni necessarie per il rilascio della licenza:
 - a) la titolarità della licenza di cui all'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773, ovvero, qualora il servizio sia espletato dal solo intestatario mediante un unico autobus, l'iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti, ai sensi dell'articolo 121 del medesimo regio decreto;
 - b) l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività di noleggio con conducente con autobus;
 - c) l'avvenuta denuncia del personale dipendente, ove ve ne sia, agli enti assicurativi, della previdenza sociale, dell'assistenza malattie e dell'assistenza infortuni sul lavoro;
 - d) l'idoneità professionale, attestata dal competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C., ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448;
 - e) l'idoneità finanziaria, consistente nella disponibilità delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa;

f) la proprietà ovvero la disponibilità duratura nelle forme consentite dalle norme vigenti, dell'autobus da destinare al servizio la cui data di prima immatricolazione non dovrà essere anteriore di più di tre anni rispetto alla data di pubblicazione del bando;

g) la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa.

Art. 12

Titoli preferenziali

1. Nell'assegnazione delle licenze costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:

a) l'essere già assegnatario di licenza per il periodo di tempo stabilito nel bando e l'aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità e regolarità;

b) l'anzianità, ulteriore rispetto a quella di cui alla lettera a), nella titolarità di altre licenze, purché congiunta alla regolarità e continuità nell'esercizio del servizio;

c) la qualità di titolare o legale rappresentante di impresa per l'autotrasporto di persone, posseduta per il periodo previsto nel bando, che durante tale periodo abbia esercitato con continuità e regolarità e che da almeno due anni sia associata in una struttura consortile avente come finalità l'autotrasporto di persone;

d) la qualità di concessionario per il periodo di tempo stabilito nel bando, di servizio di linea istituito nel territorio comunale, purché congiunta alla continuità e alla regolarità nell'esercizio del servizio.

2. Nel caso di sussistenza del titolo preferenziale di cui alla lettera c) del comma 1, all'assegnatario che abbandoni la struttura associata prima che siano trascorsi due anni dall'assegnazione della licenza, viene revocata la licenza stessa.

Art. 13

Domanda per ottenere la licenza

1. Chi intende ottenere la licenza deve presentare domanda in bollo, rivolta al Sindaco, nella quale deve dichiarare:

a) le proprie generalità e gli elementi di identificazione della persona giuridica di cui sia, eventualmente, legale rappresentante, nonché l'indicazione del domicilio o della sede legale;

b) il codice e il domicilio fiscale;

c) il tipo e le caratteristiche, compreso il numero dei posti utili, dell'autobus che intende destinare al servizio;

d) il possesso dei requisiti di cui all'art. 11, commi 1 e 2 e l'impegno, in caso di assegnazione della licenza, a conseguire gli ulteriori requisiti cui è condizionato il rilascio della licenza stessa, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 11;

e) il possesso di eventuali titoli preferenziali di cui all'art. 12;

f) generalità dei dipendenti dell'impresa, ove ve ne siano, con suddivisione tra impiegati ed operai, e regolarità delle relative contribuzioni dell'impresa; devono essere specificati gli istituti previdenziali ed assistenziali cui i dipendenti sono iscritti e il numero di posizione del contribuente.

2. La domanda deve essere racchiusa in un plico sigillato e anonimo, recante le sole indicazioni relative alla gara cui afferisce.

3. Non possono essere accolte domande per ottenere la licenza se non a seguito della pubblicazione del bando.

Art. 14

Licenze riservate

1. In relazione al numero di licenze per veicoli distinti per categorie di cui all'art. 7, che siano in qualunque momento vacanti, è istituita una riserva da determinarsi in sede di predisposizione del bando, da attribuirsi ad operatori che presentino istanza per l'ottenimento della loro prima autorizzazione.

2. Della riserva di cui al comma 1 deve tenersi conto in sede di determinazione di gare di aggiudicazione, anche qualora il numero di licenze da assegnarsi con una singola gara sia così esiguo che la riserva stessa risulti inferiore all'unità: in tal caso più riserve, afferenti a gare consecutive, concorrono, sommandosi, a costituire un'unica riserva, la quale diviene operante nella prima gara in cui raggiunga o superi l'unità.

3. Qualora la riserva superi l'unità o altro numero intero, il resto decimale, risultante dopo l'aggiudicazione delle licenze riservate, viene utilizzato ai fini della sommatoria di cui al comma 2.

Art. 15

Assegnazione delle licenze

1. La Giunta istituisce una apposita commissione di gara così composta: il Dirigente o funzionario del settore competente e due esperti in materia.

2. Prima dell'apertura delle buste contenenti le istanze, la commissione di gara stabilisce il punteggio da attribuire a ciascun titolo preferenziale, al fine di formare tante graduatorie dei candidati quanti sono i tipi di licenze da aggiudicare.

3. Una volta definite le graduatorie, nell'ambito di ognuna di esse le licenze sono assegnate in misura di una per ciascun candidato, cominciando dal primo in graduatoria. Qualora, una volta esaurita la graduatoria, avanzino delle licenze, si ripete il procedimento descritto, ricominciando ogni volta dall'inizio della graduatoria stessa e fino ad esaurimento delle autorizzazioni disponibili.

4. Qualora nel contesto delle graduatorie si verificano situazioni di parità fra 2 o più candidati, si procede a sorteggio.

5. Al verbale di aggiudicazione formulato dalla commissione di gara segue la determinazione del dirigente relativa all'assegnazione delle licenze.

Art. 16

Rilascio delle licenze e documentazione dei requisiti e delle condizioni

1. Agli assegnatari è data comunicazione tempestiva a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale, mentre non si autorizza all'esercizio del servizio, si fa riserva di procedere al rilascio della licenza allorché si sia accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti.

2. Il Comune provvede, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 7/8/1990, n. 241, ad accertare il possesso da parte dell'assegnatario dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b); ove si tratti di prima licenza dell'assegnatario, provvede anche ad accertare il possesso del requisito di cui alla lettera c) acquisendo:

a) certificato penale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle Procure della Repubblica presso la Pretura circondariale e presso il Tribunale, in data non anteriore a 3 mesi;

b) certificato del Tribunale civile dal quale risulti l'assenza di procedure fallimentari in corso o pregresse, ovvero l'intervenuta riabilitazione a norma del regio decreto 16/3/1942. Inoltre il Comune, decorso un mese dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, procede ad accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, lettere a), b) e c). Qualora gli accertamenti compiuti d'ufficio abbiano dato esito positivo, il Comune ne dà tempestiva comunicazione all'assegnatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'assegnatario, entro 2 mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, deve esibire al Comune l'attestato di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), affinché l'ufficio preposto ne esegua una copia autentica.

4. L'assegnatario, qualora si tratti della sua prima autorizzazione, deve dimostrare, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, di aver soddisfatto la condizione di cui all'art. 11, comma 3), lettera e). A tal fine deve esibire affidamento bancario per un importo pari a £.100.000.000.

5. L'assegnatario infine, entro lo stesso termine di cui al comma 3, deve dimostrare di aver soddisfatto la condizione di cui all'art. 11, comma 3, lettera f) e, qualora si tratti della sua seconda licenza nel Comune, anche quella di cui alla lettera g) dello stesso comma.

6. Per l'assegnatario di licenza relativa ad autobus di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), il termine di 2 mesi, di cui al comma precedente, in relazione alla condizione di cui all'art. 11, comma 3, lettera f) è aumentato a quattro mesi.

7. L'autorità competente, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, rilascia la licenza.

8. In mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni prescritti, o in caso di mancata osservanza, da parte dell'assegnatario, del termine di cui ai commi 3, 4 e 5, ovvero di cui al comma 6, l'autorità competente, sentito il parere della commissione consultiva, dispone la revoca dell'assegnazione. Il termine di cui ai commi 3, 4, e 5 del presente articolo può essere prorogato, sentita la commissione consultiva, di un ulteriore mese qualora l'assegnatario adduca l'impossibilità di ottemperarvi per comprovate cause di forza maggiore.

Art. 17

Inizio del servizio

1. L'intestatario della licenza ha l'obbligo di iniziare il servizio non oltre un mese dal rilascio della medesima.

2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato fino ad un massimo di un ulteriore mese qualora il titolare dimostri di non poter iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

Art. 18
Schema della licenza

1. La licenza comunale contiene:
- a) generalità e codice fiscale dell'intestatario e, nel caso in cui questi sia legale rappresentante di società, di tutti gli altri legali rappresentanti;
 - b) numero di targa e telaio dell'autobus destinato al servizio;
 - c) tipo dell'autobus, numero dei posti utili e classificazione, ai sensi dell'art. 7;
 - d) generalità dei conducenti;
 - e) appositi spazi nei quali annotare gli esiti delle verifiche di cui agli articoli 21 e 32, nonché gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati;
 - f) gli estremi della delibera della Giunta Regione Marche relativa all'autorizzazione del regolamento comunale correlato.

Art. 19
Registro comunale

1. Il Comune tiene un apposito registro in cui annotare in ordine progressivo le nuove autorizzazioni e, per ciascuna di esse, i dati di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) dell'articolo precedente, nonché le relative variazioni sopravvenute.
2. I dati annotati sul registro di cui al comma precedente sono notificati al Servizio Trasporti della Giunta Regionale Marche entro i trenta giorni successivi alla registrazione.

Art. 20
Registro giornaliero dei viaggi

1. Al fine di consentire la verifica dell'ottemperanza al divieto di cui all'art. 30, lettera a), ovvero dell'avvalersi della circostanza di cui all'art. 38, lettera b), l'intestatario o un suo sostituto conserva presso l'ufficio amministrativo, ovvero presso il domicilio, e tiene costantemente aggiornato, un registro per ciascun autobus nel quale annota giornalmente le seguenti notizie: generalità del committente del viaggio, generalità del conducente, ora di uscita e di rientro dell'autobus, destinazione, chilometraggio percorso, motivo dell'eventuale fermo dell'autobus.
2. L'intestatario è tenuto ad esibire il registro ad ogni richiesta dei funzionari comunali.

Art. 21
Verifica dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale

1. In ogni momento, qualora venga accertato dal Comune in capo all'intestatario, quale che sia la data di conseguimento della licenza, il venir meno di uno o più requisiti di idoneità morale o finanziaria, si procede alla revoca dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 36, lettera c), e 37.

2. Il requisito dell'idoneità morale viene meno quando:
- a) apposite disposizioni di legge lo prevedano;
 - b) nei casi in cui si verifichi una delle circostanze previste nell'art. 11, comma 1, lettera c);
 - c) quando agli intestatari siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione o di lavoro nell'attività di trasporto e, in particolare, le norme relative ai periodi di guida e di riposo dei conducenti, a pesi, allestimenti e dimensioni degli autobus, alla sicurezza stradale e degli autobus.

Art. 22

Durata della licenza

1. La licenza scade per rinuncia o per morte dell'intestatario, salvo quanto disposto dall'articolo seguente.

Art. 23

Trasferibilità della licenza

1. La licenza è trasferita, su richiesta dell'intestatario o del suo tutore, ad imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, quando l'intestatario stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia intestatario di licenza da 5 anni ed abbia esercitato il servizio con continuità;

b) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio, revoca della patente di guida o per interdizione legale.

2. Alla domanda di trasferimento del cedente deve essere allegata una dichiarazione del cessionario, resa ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, concernente il possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, nonché l'impegno a procurare le condizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. In caso di morte dell'intestatario la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di 2 anni, dietro autorizzazione del Dirigente competente per Servizio, a terzi, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare dell'intestatario, purché in possesso dei requisiti prescritti.

4. Nella comunicazione di subentro l'erede deve dichiarare, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, nonché l'impegno a procurare le condizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 3, sia per il cessionario che per l'erede si applica il procedimento istruttorio disciplinato nell'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 5.

6. Il Dirigente del Servizio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, sentita la commissione, comunica al richiedente il nulla osta al trasferimento.

7. All'intestatario che abbia trasferito la licenza non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo 5 anni dal trasferimento della prima.

8. Il nuovo intestatario della licenza comunica l'avvenuta variazione al Servizio Trasporti della Giunta Regionale Marche.

Art. 24

Conducenti di autoveicoli in servizio – Requisiti e documentazione necessari

1. I conducenti in servizio, sia intestatari di licenza che esercitino personalmente il servizio, sia dipendenti d'impresa, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti e documenti:

- a) patente abilitante alla guida dell'autobus cui si riferisce la licenza;
- b) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato dal competente Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C.;
- c) età compresa nei limiti minimi e massimi previsti, per la guida di veicoli dagli articoli 115 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
- d) iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti ai sensi dell'art. 121 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, esclusi i conducenti dipendenti;
- e) idoneità fisica al regolare esercizio del servizio.

2. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma precedente compete ai soggetti che espletano servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 25

Modalità del servizio

1. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Il servizio, una volta accettato dal vettore, è obbligatorio in tutte le località carrozzabili, pubbliche ed anche private, purché aperte al pubblico.
3. Il viaggio può essere effettuato senza limiti territoriali.
4. Durante la prestazione del servizio, qualora non ostino espressi divieti in relazione alle caratteristiche delle strade e alle dimensioni e pesi degli autobus, è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.
5. La prenotazione di viaggio è effettuata presso l'ufficio amministrativo, ovvero presso il domicilio del vettore.

Art. 26

Esercizio del servizio

1. Il servizio può essere esercitato personalmente dall'intestatario, dai soci nei vari tipi di società di persone o di capitali, nonché con l'ausilio di dipendenti e di familiari, sempre che questi siano regolarmente inseriti nelle imprese ai sensi delle vigenti normative.

Art. 27
Sospensione della corsa

1. Qualora per avaria dell'autobus o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, il conducente ha l'obbligo di adoperarsi, eventualmente in base ad apposite istruzioni del titolare della licenza, per consentire la ripresa del viaggio mediante altro idoneo autoveicolo. I passeggeri hanno però il diritto di rinunciare alla prosecuzione del viaggio e di pagare una quota del corrispettivo pattuito proporzionale al percorso compiuto.

Art. 28
Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio del servizio, fa carico all'intestatario della licenza, eventualmente in solido col conducente, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Art. 29
Obblighi per gli intestatari e per i conducenti

1. Nell'espletamento del servizio gli intestatari di licenza e i conducenti debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un comportamento decoroso.

2. In particolare essi hanno l'obbligo di:

a) conservare costantemente nell'autobus tutti i documenti inerenti all'attività ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b) comunicare al Comune il cambiamento di indirizzo del domicilio, della rimessa, dell'ufficio amministrativo o della sede sociale entro i dieci giorni successivi; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15;

c) presentarsi alle verifiche di cui all'articolo 32 e attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune in seguito alle verifiche stesse;

d) visitare diligentemente al termine di ogni viaggio l'interno dell'autobus e, nel caso che siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, depositarli presso il competente ufficio comunale entro le successive 48 ore;

e) esporre all'interno dell'autobus e in modo che siano visibili dai passeggeri, il numero della licenza, il numero di targa dell'autobus e le generalità del conducente;

f) compiere servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

3. In caso di esercizio dell'attività tramite impresa, anche familiare, o comunque in forma associata, l'intestatario ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione relativa alla composizione dell'impresa, alla configurazione societaria, alla ragione o all'oggetto sociale e alla rappresentanza entro un mese dall'avvenuta variazione.

Art. 30

Divieti per gli intestatari delle licenze e per i conducenti

1. Agli intestatari, nonché se persone diverse, ai conducenti, è fatto divieto di:
 - a) procurarsi con stabilità e continuità il noleggio in altri Comuni;
 - b) far salire sull'autobus persone estranee a quelle per le quali lo stesso è stato noleggiato, anche durante le soste;
 - c) rifiutare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione;
 - d) deviare di propria iniziativa dal percorso concordato;
 - e) portare animali propri sull'autobus;
 - f) fermare l'autobus o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - g) esercitare altra attività lavorativa che possa pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
 - h) chiedere una somma maggiore di quella pattuita.

Art. 31

Caratteristiche degli autobus

1. Gli autobus adibiti al servizio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotati di una targa posteriore inamovibile (piombata e rivettata) recante la dicitura "N.C.C.", il nome e lo stemma del Comune e un numero progressivo corrispondente a quello della licenza.

Art. 32

Verifica degli autobus

1. Gli autobus destinati al servizio sono sottoposti a verifica da parte del Comune ogni qual volta questo lo ritenga opportuno.
2. E' facoltà del Comune accertare, prima dell'immissione in servizio di un autobus, l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge.
3. La verifica non può implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli uffici provinciali della M.C.T.C.
4. Qualora invece l'autobus non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione o di decoro e qualora l'intestatario non provveda, entro un termine fissato caso per caso, al ripristino delle condizioni di efficienza o alla sostituzione dell'autobus, l'autorità competente provvede secondo quanto stabilito all'articolo 34.

Art. 33

Sostituzione degli autobus

1. Sono consentite le sostituzioni degli autobus con altri idonei al servizio, previa autorizzazione dell'autorità competente.

2. Gli intestatari, ottenuta l'autorizzazione alla sostituzione di un autobus, debbono provvedere agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per quanto attiene alla destinazione, all'uso, ai documenti di circolazione ed all'immatricolazione, comunicando gli estremi di identificazione del mezzo al Servizio Trasporti della Giunta Regionale Marche.

Art. 34 *Diffida*

1. L'autorità competente diffida l'intestatario della licenza quando lo stesso o suo dipendente:

- a) non compili diligentemente il registro giornaliero dei viaggi o ne ritardi l'esibizione;
- b) non ottemperi ad uno o più obblighi fra quelli prescritti nell'articolo 29, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) e comma 3;
- c) non eserciti con regolarità il servizio;
- d) effettui servizi abusivi di linea;
- e) non rispetti per i propri dipendenti le norme stabilite nei contratti collettivi di lavoro;
- f) contravvenga ad uno o più divieti fra quelli disposti nell'art. 30, lettere a), b), c), d), e), f), e g).

Art. 35 *Sospensione della licenza*

1. La licenza viene sospesa, per un periodo non superiore ad un mese, qualora l'intestatario:

- a) non ottemperi all'obbligo di cui all'art. 29, comma 2, lettera f);
- b) contravvenga al divieto di cui all'articolo 30, lettera h);
- c) effettui il servizio con cronotachigrafo di bordo non regolarmente funzionante;
- d) non esponga nei modi stabiliti il contrassegno e la targa di cui all'articolo 31.

2. L'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a tre mesi all'intestatario che sia stato già diffidato una volta e sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida.

3. L'autorizzazione è sospesa per tre mesi nei confronti dell'intestatario che utilizzi o abbia utilizzato autobus non sottoposti alle revisioni tecniche obbligatorie per legge.

Art. 36 *Revoca della licenza*

1. La licenza è revocata nei seguenti casi:

a) quando l'intestatario, cui siano già stati applicati due provvedimenti di sospensione, anche se motivati da infrazioni diverse, si renda responsabile, entro il termine di cinque anni dalla data della prima infrazione, di una terza violazione tra quelle previste dall'articolo precedente;

b) quando l'intestatario non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;

c) quando venga meno il requisito dell'idoneità morale o finanziaria, ai sensi dell'articolo 21, comma 3;

d) quando venga accertato, nei modi di cui all'articolo 24, comma 2, il mancato possesso, a seguito di provvedimento di ritiro a scopo sanzionatorio o cautelare, dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo, ovvero della carta di circolazione, nei confronti dell'intestatario, se al momento dell'accertamento era alla guida dell'autobus, ovvero nei confronti del conducente dipendente, socio o collaboratore familiare nell'espletamento delle sue mansioni.

2. L'autorità competente comunica la revoca della licenza al Servizio Trasporti della Giunta Regionale Marche.

Art. 37

Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. La condotta censurata è contestata tempestivamente e per iscritto all'interessato il quale può, entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'amministrazione comunale memorie difensive. L'autorità competente, sentita la commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento disciplinare. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C. e il Servizio Trasporti della Giunta Regionale Marche.

Art. 38

Decadenza

1. Decade dalla licenza l'intestatario che:

a) non inizi il servizio nei termini di cui all'articolo 17;

b) non eserciti il servizio, con l'autobus correlato alla licenza dalla quale deve disporsi la decadenza, per un periodo superiore a sei mesi, salvo i casi di malattia, infortunio e forza maggiore, da comprovarsi su richiesta del Comune. I provvedimenti di sequestro, confisca o fermo amministrativo dell'autobus e i provvedimenti di sospensione o ritiro della carta di circolazione o della patente di guida, nonché il ritiro della targa, non costituiscono casi di forza maggiore. Le malattie e gli infortuni comportanti inidoneità o inabilità permanenti al servizio non esimono dalla decadenza qualora, trascorso un anno dalla data in cui tali status siano stati accertati clinicamente per la prima volta, il titolare non abbia esercitato la facoltà di cui all'articolo 23. La decadenza non interviene qualora il mancato svolgimento del servizio sia correlato

all'impiego di autobus in servizio di linea, purché questo si espleti sulla base delle autorizzazioni prescritte dall'ordinamento.

Art. 39

Tariffe

1. Il corrispettivo del servizio è concordato tra l'utenza e il vettore.

Art. 40

Disposizioni transitorie

1. Le società dotate di personalità giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano titolari di una o più autorizzazioni, devono entro tre mesi, designare un legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, che subentri nell'intestazione.

2. Il registro giornaliero dei viaggi deve essere adottato, ai sensi dell'articolo 20, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 41

Abrogazione di norme preesistenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia emanate dal Comune, incompatibili con il regolamento stesso.

INDICE

Art. 1 – Definizione del servizio di noleggio di autobus con conducente	pag. 1
Art. 2 – Normativa regolante il servizio	pag. 1
Art. 3 – Commissione comunale	pag. 2
Art. 4 – Funzionamento della Commissione	pag. 2
Art. 5 – Durata in carica e poteri della Commissione	pag. 2
Art. 6 – Principi per l'esercizio del servizio	pag. 3
Art. 7 – Numero e tipo delle autorizzazioni	pag. 3
Art. 8 – Figure giuridiche	pag. 4
Art. 9 – Ingresso e recesso di soci	pag. 4
Art. 10 – Pubblicità della disponibilità delle licenze	pag. 4
Art. 11 – Requisiti e condizioni necessarie per ottenere la licenza comunale	pag. 5
Art. 12 – Titoli preferenziali	pag. 6
Art. 13 – Domanda per ottenere la licenza	pag. 6
Art. 14 – Licenze riservate	pag. 7
Art. 15 – Assegnazione delle licenze	pag. 7
Art. 16 – Rilascio delle licenze e documentazione dei requisiti e delle condizioni	pag. 7
Art. 17 – Inizio del servizio	pag. 8
Art. 18 – Schema della licenza	pag. 9
Art. 19 – Registro comunale	pag. 9
Art. 20 – Registro giornaliero dei viaggi	pag. 9
Art. 21 – Verifica dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale	pag. 9
Art. 22 – Durata della licenza	pag.10
Art. 23 – Trasferibilità della licenza	pag.10
Art. 24 – Conducenti di autoveicoli in servizio – Requisiti e documentazione necessari	pag.11
Art. 25 – Modalità del servizio	pag.11
Art. 26 – Esercizio del servizio	pag.11
Art. 27 – Sospensione della corsa	pag.12
Art. 28 – Responsabilità nell'esercizio del servizio	pag.12
Art. 29 – Obblighi per gli intestatari e per i conducenti	pag.12
Art. 30 – Divieti per gli intestatari delle licenze e per i conducenti	pag.13
Art. 31 – Caratteristiche degli autobus	pag.13
Art. 32 – Verifica degli autobus	pag.13
Art. 33 – Sostituzione degli autobus	pag.13
Art. 34 – Diffida	pag.14
Art. 35 – Sospensione della licenza	pag.14
Art. 36 – Revoca della licenza	pag.14
Art. 37 – Procedimento sanzionatorio	pag.15
Art. 38 – Decadenza	pag.15
Art. 39 – Tariffe	pag.16
Art. 40 – Disposizioni transitorie	pag.16
Art. 41 – Abrogazione di norme preesistenti	pag.16